



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 575 del 02/05/2022

OGGETTO: CALIMERA BIO S.R.L. – AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 29 NONIES, C. 1, DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 DEL 11/06/2015, RELATIVA A UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DA REALIZZARE NELLA ZONA PIP DI CALIMERA.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 del 01/02/2022, con cui è stato attribuito all'avv. Antonio Arnò l'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Visti:

- Il D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i., in particolare il Titolo III – bis. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli artt. dal 29-bis al 29-quattordices;
- l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, come sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che elenca le categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13, quelle soggette ad A.I.A.;
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 14 , c. 4, della L. R. n. 11/2001, per il quale "In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA ... Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall'autorità amministrativa";

Premesso che:

- l'art. 26, c. 1, del D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle modifiche all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006, che riporta l'elenco delle categorie di attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale; in particolare al **punto 5.3 di tale Allegato**, oltre all'attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, ha aggiunta anche **l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi**, o una combinazione di recupero e smaltimento, **con una capacità superiore a 75 Mg al giorno**;
- la Provincia di Lecce, con la **D. D. n. 1013 del 11/06/2015**, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. e ii., alla società TerniEnergia S.p.A., per l'esercizio di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e di altri rifiuti speciali non pericolosi mediante fermentazione anaerobica, per una capacità di trattamento di 100 t/giorno, con produzione di energia elettrica da biogas (potenza 0,999 MWe), e successiva fermentazione aerobica con produzione di compost di qualità, da realizzare nella Zona P.I.P. di Calimera (LE), su terreno individuato nel Catasto urbano dei terreni al foglio n. 8, p.lle 378, 382, 385, 389, 394, 399 e 402;
- la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale sostituiva le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006);
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1311 del 22/09/2016, lo scrivente Servizio volturò l'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della società Newcoenergy S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 37230 del 23.06.2017, il legale rappresentante della società Newcoenergy S.r.l., il sig. Spartaco Franconi, formalizzò la comunicazione di modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. 152/2006, per la valutazione da parte dell'autorità competente circa il carattere di sostanzialità o di non sostanzialità della stessa;
- le modifiche che la società intende apportare all'impianto consistono nei seguenti interventi:
 - installazione di una sezione di filtrazione del biogas, prodotto dal digestore anaerobico, al fine di depurarlo dall'anidride carbonica;
 - introduzione di un separatore meccanico per recuperare ulteriore sostanza organica dalle frazioni di scarto non fermentabili in uscita dal vaglio;
 - eliminazione di alcune tipologie di rifiuti;
 - ridimensionamento del cogeneratore (da 999 fino a 300 KWe), per produrre energia elettrica esclusivamente per autoconsumo;
 - eliminazione della connessione alla rete esterna dell'energia elettrica;
 - 1) realizzazione di un metanodotto di connessione (lunghezza circa 1800 metri) per immettere in rete il biogas in eccesso;

- in particolare, la modifica riportata al punto 3) era stata richiesta poiché per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di biometano, che richiedeva la eliminazione di alcune delle tipologie di rifiuti già autorizzati;
- le suddette modifiche, alla luce delle Linee guida regionali approvate con la D. G. R. n° 648 del 05/04/2011, sono state ritenute non sostanziali; pertanto, lo scrivente Servizio, con la nota prot. n. 38662 del 30.06.2017, informò la società che avrebbe aggiornato l'Autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere definitivo del gestore della rete gas sulla effettiva fattibilità del metanodotto di connessione;
- la società, con nota acquisita al prot. n. 60426 del 11.10.2017, trasmise copia del progetto esecutivo di allaccio alla rete del metano redatto dalla società 2i Rete Gas;
- lo scrivente Servizio, con la **Determinazione n° 1406 del 25/10/2017** rettificò e aggiornò l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, apportando le seguenti modifiche al progetto già autorizzato:
 - installazione di una sezione di filtrazione del biogas;
 - introduzione di un separatore meccanico dopo il vaglio;
 - eliminazione di alcune tipologie di rifiuti;
 - ridimensionamento del cogeneratore a 300 KWe;
 - eliminazione della connessione alla rete esterna dell'energia elettrica;
 - realizzazione di un metanodotto di connessione per l'immissione in rete del biogas;
- di fatto nel dispositivo della suddetta determinazione non è stato riproposto l'elenco aggiornato dei rifiuti ammissibili presso l'impianto, intendendo implicitamente accettare il nuovo elenco ridotto di rifiuti allegato all'istanza di modifica prot. n. 37230 del 23.06.2017;
- con la cessione del ramo d'azienda registrata in data 14.07.2020 la società Calimera Bio S.r.l. è diventata proprietaria dell'impianto in oggetto ed ha chiesto allo scrivente, con nota prot. 25754 del 28.07.2020, la voltura dell'atto autorizzativo di A.I.A.;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1148 del 23/09/2020, volturò a favore della società Calimera Bio S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione n. 1013 del 11.06.2015, come aggiornata dalla determinazione n. 1406 del 25.10.2017;
- con nota acquisita al prot. n. 23844 del 04.06.2021, la società Calimera Bio S.r.l. ha chiesto allo scrivente di dare atto, in forma esplicita, anche al fine di accedere ai finanziamenti statali per la produzione di biometano, dell'elenco dei codici di rifiuti per i quali l'impianto sito in Calimera è stato autorizzato;
- lo scrivente Servizio, con la **Determinazione n° 1037 del 30/06/2021**, integrò, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 e alla D. D. n. 1406 del 25/10/2017, esplicitando sia le operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, sia l'elenco dei codici di rifiuti autorizzati al trattamento, con i relativi quantitativi annuali;
- con nota acquisita al prot. n. 38430 del 22.09.2021, la società Calimera Bio S.r.l. ha chiesto allo scrivente di stralciare dall'autorizzazione il codice di rifiuto EER 200125, per poter accedere ai finanziamenti riconosciuti dal GSE per la produzione di biometano avanzato, a partire dalle materie prime elencate nella Parte A dell'All. 3 al D. M. del 10.10.2014 e con esclusione delle materie prime elencate nella Parte B dello stesso Allegato;

- lo scrivente Servizio, con la **Determinazione n° 1989 del 13/12/2021** ha integrato e aggiornato, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, formalizzando una tabella riassuntiva dei codici di rifiuti autorizzati, da cui è stralciato il codice EER 200125;
- **con nota acquisita al prot. n. 9062 del 03.03.2022**, la società Calimera Bio S.r.l. ha comunicato ex art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 allo scrivente delle modifiche impiantistiche per la valutazione di competenza circa il carattere di sostanzialità o meno delle stesse;
- **lo scrivente servizio, con nota prot. 10311 del 11.03.2022**, ha comunicato alla società che trattandosi di impianto che **aveva già scontato una procedura di VIA**, conseguendo **parere favorevole di compatibilità ambientale con la D. D. n. 1801 del 12.09.2013**, a norma dell'art.2 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 13 della L. R. n. 11/2001, era necessario che la valutazione sulla sostanzialità o meno delle modifiche, comunicate ai fini A.I.A., fosse preceduta da una valutazione sul fatto che le stesse modifiche possano determinare o meno degli impatti ambientali significativi e negativi, anche in coerenza con lo schema procedurale delineato dalla D.G.R. n. 648 del 05.04.2011;
- per la suddetta valutazione ambientale, l'Ufficio competente si avvale della **"verifica preliminare"** ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di decidere se le modifiche proposte necessitano di essere sottoposte ai gradi successivi di valutazione, lo screening di assoggettabilità a VIA o la VIA ordinaria;
- **con la successiva nota prot. n. 11302 del 17.03.2022**, lo scrivente Servizio ha invitato la società a presentare la lista di controllo per la verifica preliminare ex art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, specificato nel dettaglio tutti gli allegati da presentare per consentire il raffronto fra l'assetto impiantistico autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 e quello che scaturisce dalle modifiche proposte;
- **la società, con nota prot. n. 11736 del 22.03.2022**, ha presentato istanza di valutazione preliminare ex art. 6 del d. Lgs. n. 152/2006, completa dei seguenti documenti:
 - TAV. 1 - Planimetria d'impianto autorizzata;
 - TAV. 2 - Planimetria d'impianto variata dalle modifiche proposte;
 - TAV. 3 - Relazione Tecnica sulle modifiche proposte;
 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- **le modifiche impiantistiche proposte sono le seguenti:**
 - 1) *installazione di un sistema di raccolta del percolato alla base della vasca di scarico dei rifiuti;*
 - 2) *installazione di una tramoggia per regolarizzare l'alimentazione del biodigestore;*
 - 3) *modifica dell'orientamento dell'agitatore nel biodigestore;*
 - 4) *utilizzo della torcia di emergenza anche per il biometano non immesso nella rete;*
 - 5) *dislocazione del biofiltro;*
 - 6) *alimentazione del cogeneratore con metano di rete, in sostituzione del biometano prodotto in situ;*
 - 7) *modifica della linea di filtrazione del biogas per adeguamento a prescrizioni dei VV.F.;*
 - 8) *raggruppamento e razionalizzazione della linea di vagliatura;*
 - 9) *sdoppiamento dei piazzali di dilavamento delle acque meteoriche e dei relativi impianti di depurazione per una captazione ed un trattamento più efficienti;*
- **lo scrivente Servizio, dato atto che:**

- le suddette modifiche impiantistiche sono modifiche puntuali che hanno lo scopo di migliorare il processo produttivo, con una tecnologia aggiornata, che determinano un affinamento del processo, un ulteriore contenimento delle emissioni e degli scarti di processo;
- il sito ove insiste l'impianto non ricade in aree soggette a vincoli di tipo paesaggistico, storico o culturale, in zone di protezione speciali per la flora e per la fauna, in riserve e parchi naturali, in zone di produzioni agricole di pregio, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in siti contaminati o in aree interne a fasce di rispetto (aeroporti, ferrovie, strade, reti di energia, etc.);
- dall'istruttoria esperita sulla base delle liste di controllo le modifiche proposte si possono ritenere non sostanziali sotto il profilo della VIA, restando esclusa la necessità di ulteriori procedure di approfondimento contemplate nella Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

ha attestato, con la Determinazione Dirigenziale n. 536 del 22.04.2022 la non sostanzialità ai fini VIA delle modifiche impiantistiche, proposte dalla società Calimera Bio S.r.l. per l'impianto di compostaggio con produzione di biogas ubicato nella Zona PIP di Calimera, che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 6, c. 9, del d. Lgs. n. 152/2006, non necessitano di ulteriori approfondimenti di valutazione ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

- **le modifiche impiantistiche comunicate dalla società ai fini AIA,** ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, possono essere ora valutate seguendo lo schema procedurale delineato dalla D.G.R. n. 648 del 05.04.2011;
- dall'esame effettuato risulta che le modifiche proposte:

non sono soggette a VIA,

non comportano un incremento della capacità autorizzata,

non comportano l'avvio di nuove attività IPPC,

non comportano l'introduzione di nuovi inquinanti nelle emissioni,

non introducono nuove attività di smaltimento/recupero di rifiuti,

non introducono nuovi codici di rifiuti;

- **ai sensi dell'art.5, lett. I-bis del D. Lgs. n. 152/2006,** le suddette modifiche risultano di carattere non sostanziale, in quanto non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;
- **pertanto, le suddette modifiche si inquadrano tra le modifiche non sostanziali, che comportano l'aggiornamento dell'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006;**

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- Integrare, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, come modificata dalle D. D. n. 1406 del 25/10/2017, n. 1037 del 30/06/2021 e n. 1989 del 13/12/2021, relativa all'impianto IPPC (cod. 5.3, lett. b) di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (digestione anaerobica e digestione aerobica) con produzione di energia elettrica sito nella Zona P.I.P. Calimera (LE), su terreno individuato nel Catasto urbano dei terreni al foglio n. 8, p.lle 378, 382, 385, 389, 394, 399 e 402, autorizzando le seguenti modifiche impiantistiche non sostanziali:

1. *installazione di un sistema di raccolta del percolato alla base della vasca di scarico dei rifiuti;*
 2. *installazione di una tramoggia per regolarizzare l'alimentazione del biodigestore;*
 3. *modifica dell'orientamento dell'agitatore nel biodigestore;*
 4. *utilizzo della torcia di emergenza anche per il biometano non immesso nella rete;*
 5. *dislocazione del biofiltro;*
 6. *alimentazione del cogeneratore con metano di rete, in sostituzione del biometano prodotto in situ;*
 7. *modifica della linea di filtrazione del biogas per adeguamento a prescrizioni dei VV.F.;*
 8. *raggruppamento e razionalizzazione della linea di vagliatura;*
 9. *sdoppiamento dei piazzali di dilavamento delle acque meteoriche e dei relativi impianti di depurazione per una captazione ed un trattamento più efficienti;*
- il gestore dell'impianto realizzerà le suddette modifiche conformemente agli elaborati tecnici allegati al presente atto: TAV. 2 – Planimetria generale dell'impianto con modifiche – Aprile 2022 e TAV. 3 – Relazione Tecnica – Aprile 2022;
 - nel Piano di Monitoraggio e Controllo viene stralciato il monitoraggio del camino relativo al cogeneratore da 300 KWe alimentato a metano, in quanto impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, poiché riportato nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta, in elenco alla lettera dd): *Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;*
 - restano invariati i termini di validità dell'A.I.A. stessa e tutte le prescrizioni e condizioni di esercizio dell'impianto richiamati nella Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2016 e nelle successive modifiche e integrazioni, richiamate nelle premesse del presente atto;
- **trasmettere il presente atto** ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
- | | |
|--|--|
| Calimera Bio S.r.l. | calimerabio@pec.studiorubes.it |
| Polizia Provinciale | poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it |
| Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL | dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it |
| ARPA Puglia - Dap di Lecce | dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it |
| Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce | sle41034@pec.carabinieri.it |
| Regione Puglia Ufficio Gestione Rifiuti: | serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it |
| Albo Gestori Ambientali: | albogestori.puglia@pec.it |
- **pubblicare il presente provvedimento**, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente.
 - **Il presente provvedimento** non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Allegati:

TAV. 2 – Planimetria generale dell'impianto con modifiche – Aprile 2022

TAV. 3 – Relazione Tecnica – Aprile 2022

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

*Firmato P. O. Gestione procedimenti autorizzativi
dott. Salvatore Francioso*

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA